

AMMESSA DAL G.I.  
AL G.P. DAL 13-6-14

RE P. 4155/2015



IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Eugenio Gatta, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2015, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.pc. ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37926 R.G. dell'anno 2014, vertente

tra

♦ [REDACTED] nato in Nigeria il [REDACTED] rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'Avv. Francesco Precenzano, con studio in Roma in Piazza Mazzini 8, ivi elettivamente domiciliata:

**ricorrente**

e

**Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed il **Ministero Dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

**resistente - contumace**

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: protezione internazionale/sussidiaria/umanitaria

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6 giugno 2014 il richiedente ha proposto opposizione avverso la decisione del 14/05/2014 e notificata in data 03/06/2014 adottata dalla Commissione Territoriale di Roma che rigettava l'istanza proposta rivolta al riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: "*In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 D.lgs 251/07, e per l'effetto ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore della ricorrente e del titolo di viaggio;- In via subordinata: accertare e dichiarare l'esigenza di una protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 32 D.lgs 25/08, e per l'effetto ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria in favore della ricorrente e del titolo di viaggio:*".

A sostegno della propria opposizione ha eccepito, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, la violazione dell'art 17 dlgs 251/07- violazione dell' art 32 dlgs 25/08 - violazione art 3 l. 241/90 mentre in relazione al ii mancato rilascio di un permesso per protezione umanitaria, la violazione e falsa applicazione dell'art.32 dlgs 25/08.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, nè ha trasmesso le proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni espresse nel provvedimento impugnato in cui era stato dedotto che la vicenda riferita dal ricorrente non era in alcun modo riconducibile ai presupposti di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, non configurandosi altresì l'ipotesi di danno grave come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007.

In sede istruttoria è stata disposta l'identificazione del ricorrente ed esaminata la documentazione allegata.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevato che risultano ininfluenti le censure svolte dalla ricorrente in relazione a pretesi vizi procedurali in cui la Commissione territoriale sarebbe

incorsa, posto che si deve escludere la natura impugnatoria del ricorso introdotto ai sensi dell'art.35 d.lgs.25/2008, non assumendo il presente giudizio natura di gravame né di annullamento di un atto amministrativo, bensì di accertamento di status, ancorché venga richiesta quale condizione di procedibilità il previo ricorso in sede amministrativa.

In ordine alla domanda svolta in via principale deve rilevarsi che in base alla Convenzione di Ginevra lo *status* di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. 2, comma 1, lett. e, del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3 nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Ciò premesso, il Sig. [REDACTED] secondo quanto riportato nell'atto introduttivo è: *"... cittadino nigeriano, professa la religione cristiana pentecostale. Lo stesso è stato costretto a fuggire dal suo Paese di origine a causa del clima di violenza che imperversava nel paese e delle persecuzioni subite per motivi politico-religiosi. Il ricorrente era, infatti, militante politico ed in particolare Presidente dei giovani dell'Action Congress. A seguito delle elezioni del 2007, il Paese è stato teatro di violenti scontri tra i vari gruppi politici ed in particolare tra il People Democratic Party (di seguito PDP) ed l'Action Congress Party (di seguito ACP), a causa del brogli elettorali denunciati dal partito all'opposizione. Le elezioni del 2007 nel Paese sono state, infatti, caratterizzate da numerose e gravi irregolarità, dimostrate successivamente in sede legale dall'ACP. Nel marzo del 2008 il Tribunale elettorale dello Stato ha annullato con una storica sentenza l'esito delle elezioni, riconoscendo il candidato laburista dell'Action Congress, Adams Oshiomole, legittimo governatore.*

*A causa della sua militanza politica il ricorrente e, altri militanti del suo partito, sono stati vittime di una gravissima aggressione da parte di un gruppo di persone, verosimilmente legate al partito al governo PDP. Il ricorrente e altri compagni di partito sono stati, dunque, rapiti e minacciati di morte. In quello stesso periodo, in Nigeria si sono intensificati gli attentati terroristici e le persecuzioni a danno dei cristiani da parte del gruppo terroristico di matrice islamica Boko Haram. A seguito delle gravissime persecuzioni subite e dell'intensificarsi del conflitto politico-religioso nel Paese, il ricorrente è stato costretto a fuggire dalla Nigeria. Dopo aver attraversato il Niger il ricorrente è giunto in Libia dove è rimasto circa due mesi prima di imbarcarsi per l'Italia."*

In data 14.04.2014 il ricorrente, stante la gravissima situazione di violenza che imperversa nel Paese, ha reiterato la domanda di protezione internazionale, indicando quale elemento nuovo sopravvenuto proprio il gravissimo conflitto religioso che sta sconvolgendo la Nigeria, ed in particolare la persecuzione in atto in Nigeria contro la minoranza cristiana.

All'esito di tali prospettazioni non può ritenersi che il ricorrente sia stato vittima di una persecuzione o discriminazione *ad personam* posta in essere specificamente ai suoi danni e pertanto, in assenza delle motivazioni di ordine etnico, religioso, sociale, razziale previste dalla Convenzione di Ginevra, la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato va pertanto rigettata.

Malgrado la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta misura, devono comunque esaminarsi gli elementi richiesti per la misura di grado inferiore ovverosia la protezione internazionale sussidiaria, applicabile anche di ufficio, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al conseguimento di un titolo di permanenza sul territorio italiano, esclusivamente in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, ovverosia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, e dunque anche in presenza di una situazione di pericolo generale, riguardante cioè un'intera collettività.

Escluse sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente le ipotesi sub a) e b), con riferimento alla terza, occorre rilevare che l'attuale situazione politica e dei diritti umani del paese di origine suscita serie preoccupazioni.

Al riguardo può senz'altro farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità.

La violenza interreligiosa in Nigeria è un fenomeno sociale di natura recente che vede contrapposte milizie di fanatici islamici e cristiani in lotta, i primi per l'inserimento della Shari'a in tutti gli Stati nigeriani a maggioranza islamica e non e i secondi per la lotta all'avanzare prepotente delle violenze anticristiane.

La situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed è concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese, tra le quali si evidenziano il centro (cosiddetta "middle belt"), il nord e, specialmente, il nord est. Permane elevato il rischio di incremento di azioni ostili, con particolare riferimento a rapimenti a danno di stranieri sia da parte della criminalità comune che da parte di gruppi terroristici, anche con esiti letali, come ampiamente ripreso dai mezzi d'informazione italiani ed internazionali. Tale pericolo aumenta notevolmente soprattutto nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità (si veda anche il sito dell'Ambasciata d'Italia in Nigeria [www.ambabuja.esteri.it](http://www.ambabuja.esteri.it)).

Al momento sono fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Borno, Bauchi, Yobe, Kano e Kaduna, se non per motivi di necessità e comunque con particolari cautele.

Per quanto riguarda le zone fortemente a rischio, il sito del Ministero degli Affari esteri (viaggiare informati) riporta testualmente:

*"a) la regione del delta del Niger, ove le condizioni di sicurezza sono estremamente precarie sotto vari profili. Il rischio di sequestri a danno di stranieri è elevato e, fino a tempi recenti, si sono susseguiti attacchi a strutture ed installazioni di imprese presenti in loco. Si segnalano inoltre crescenti atti di pirateria che interessano sia piattaforme petrolifere off-shore che imbarcazioni commerciali e civili in prossimità delle coste del Paese, in generale, e, in particolare, nelle acque del delta del Niger.*

*Nel 2009 la gran parte dei capi delle milizie locali ha aderito ad un'offerta di amnistia varata dal Governo Federale: da tale data è in corso una fragile tregua. Permane, pertanto, la raccomandazione agli italiani che operano nella citata regione di attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento impartite dalle rispettive Società di impiego, direttamente responsabili dell'organizzazione di un'adeguata cornice di sicurezza per i propri lavoratori.*

*b) alcuni Stati del nord ove è presente ed attuale tanto il rischio di atti di terrorismo, sia di matrice islamista che separatista, quanto il rischio di violente sommosse di matrice etnico-religiosa. Queste ultime si verificano periodicamente, in particolare a Jos (nello Stato di*



Plateau), e causano un altissimo numero di vittime (se ne stimano migliaia negli ultime tre anni), inclusi donne e bambini.

A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja e Madalla (Stato di Niger) e a Kano (Stato omonimo) si sono parimenti registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati di matrice terroristica rivendicati dalla setta integralista islamica nota come "Boko Haram".

Tra gli attacchi attribuibili a, o rivendicati da, terroristi si ricordano i più recenti: il 20 gennaio 2012 una serie di attacchi multipli a Kano ha determinato almeno 180 vittime e numerosissimi feriti; il 26 aprile 2012 un'autobomba ha colpito la sede di Kaduna del quotidiano "This Day" e di altre testate giornalistiche, lo stesso giorno dell'attacco al medesimo giornale ad Abuja; il 5 settembre 2012 a Kano, Damaturu e Potiskum (queste ultime nello Stato di Yobe) sono stati distrutti decine di ripetitori delle principali compagnie di telefonia mobile. Le Autorità nigeriane hanno assicurato di aver adottato misure aggiuntive di prevenzione e protezione.

Si stima che le violenze settarie e di matrice terrorista abbiano causato circa mille morti nel 2011 e che centinaia di vittime all'anno siano state causate da episodi di violenza interetnica.

c) la metropoli di Lagos. Numerosi sono i casi di visitatori e diplomatici stranieri vittime di episodi di attacchi armati di natura criminale. I recenti peggioramenti della situazione in materia di criminalità hanno portato le Rappresentanze Diplomatiche (in particolare dell'Unione Europea) a consigliare ai propri connazionali di evitare, per quanto possibile, gli spostamenti dopo il tramonto. La strada che conduce all'aeroporto di Lagos è pericolosa anche in pieno giorno e sono pertanto consigliate particolari misure precauzionali (scorte armate) negli spostamenti da e per l'aeroporto:

d) anche nella capitale Abuja sono state registrate, recentemente, rapine a mano armata a danni di espatriati e anche di diplomatici stranieri.

La stessa capitale è stata oggetto di diversi attentati di natura terroristica: il primo ottobre 2010, in occasione del 50mo anniversario dell'indipendenza, il 16 giugno 2011 ai danni del Quartier Generale della Polizia, il 26 agosto 2011 alla Sede delle Nazioni Unite. Si ricorda, inoltre, l'autobomba di matrice terrorista che nel Natale 2011 colpì la Chiesa di Madalla nello Stato del Niger, a poco meno di un'ora di auto da Abuja, con decine di morti e feriti, nonché gli attentati contro una chiesa evangelica a Jos, Stato di Plateau e contro la sede dei servizi di Sicurezza nigeriani a Damaturu, Stato di Yobe, con cinque vittime accertate ed il 26 aprile 2012 contro il giornale This Day.

*In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a festività, religiose o laiche, si registrano allarmi su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati e agli alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale.*

*Lo stato di emergenza fu dichiarato il 31 dicembre 2011 a seguito delle violenze sopra descritte.*

*Rimane sempre necessario informarsi sul posto in relazione allo stato di misure di coprifuoco, totale e parziale, o di altre speciali restrizioni legate alla sicurezza nei luoghi in cui ci si reca. Esse vengono talora adottate con minimo preavviso in risposta ad eventi contingenti.*

*Zone di cautela: tutto il Paese. Si consiglia di usare massima prudenza nel corso degli spostamenti in auto per la diffusa presenza di banditi armati ed anche per lo scarso livello di manutenzione della rete stradale (vedi zone a rischio).*

*Gli spostamenti interni via aerea sono da considerarsi con la massima attenzione, a causa della scarsa manutenzione e dello stato di usura di molti aeromobili delle compagnie aeree locali.*

*Infine dal - Rapporto Amnesty International: "membri della polizia e delle forze di sicurezza si sono resi responsabili di esecuzioni extragiudiziali di centinaia di persone. Ciò ha compreso uccisioni da parte della polizia durante controlli di routine nelle strade o per ritorsione per non aver pagato una tangente, sparatorie contro sospetti rapinatori armati durante l'arresto ed esecuzioni extragiudiziali di detenuti in centrali della polizia. Non si è attenuata la cultura dell'impunità per tortura e maltrattamenti da parte della polizia. Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha concluso nel mese di marzo che tortura e maltrattamenti erano diffusi in custodia di polizia, e sistematici in particolare presso i dipartimenti di indagine criminale" "A febbraio, alcuni ministri del governo hanno chiesto una riforma del corpo di polizia della Nigeria e il miglioramento dei meccanismi di denuncia. Tuttavia, non sono stati adottati provvedimenti a riguardo. All'interno della polizia non è mutato l'atteggiamento di diffuso spregio dei diritti umani e delle debite procedure. Centinaia di persone sono state uccise dalla polizia nel corso dell'anno, molte illegalmente, prima o durante l'arresto, per strada o a posti di blocco, o successivamente sotto la custodia della polizia. Molte altre sono scomparse dopo l'arresto. Un'alta percentuale di queste uccisioni illegali avrebbero le caratteristiche di esecuzioni extragiudiziali. La maggior parte dei responsabili sono rimasti impuniti".*

*Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese, dimostrando il serio rischio all'incolumità fisica cui andrebbe incontro la ricorrente qualora venga costretto a fare*



rientro nel proprio Paese, dove non potrebbe fare affidamento sulla protezione delle locali autorità di Polizia.

In base alle condizioni sopra evidenziate, pur ritenendo di non poter accogliere la domanda svolta in via principale, appare, tuttavia, adeguata la concessione della protezione sussidiaria.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

**p.q.m.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

- riconosce al [REDACTED] nato in Nigeria il [REDACTED] la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

- dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2015

IL GIUDICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li 13.04.2015  
IL CANCELLIERE

